



# **La Commissione di Garanzia ed il diritto di sciopero.**

**Tra rivendicazione e bilanciamento**

**Fabio Milloch  
Segretario Confederale Ugl**

# CONSIDERAZIONI INIZIALI

- ▶ La Costituzione Italiana, ai sensi dell'art. 40, ha previsto il diritto di sciopero tra quelli costituzionalmente garantiti.
- ▶ Il diritto allo sciopero è probabilmente uno dei più importanti strumenti a garanzia della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori, nonché del ruolo che ognuno di noi cerca al meglio di ricoprire : quello di proteggere e tutelare quei lavoratori che a noi rivolgono la delega per essere rappresentati e tutelati.

- ▶ Quel diritto, negli ultimi anni, ha subito e continua a subire continue e costanti compressioni, che tendono a svalutarne l'importanza per diminuirne gli effetti conseguenti.
- ▶ Da una parte la possibilità di astenersi dall'attività lavorativa, “secondo le leggi che ne regolano l'esercizio”, è non solo prevista, ma costituzionalmente e legalmente riconosciuta ai lavoratori.
- ▶ Dall'altra il diritto di sciopero sembra spesso assumere un ruolo di secondo piano rispetto ad altri diritti, che possono essere rappresentati come più vicini alle esigenze di una più grande moltitudine di interessati: l'utenza.

- ▶ **Due considerazioni di natura generale:**
- ▶ **in fondo, quando si parla di diritti, non si dovrebbe mai poter dire che uno sia preferibile all'altro;**
- ▶ **seconda è che il diritto di sciopero, paradossalmente, è un diritto che si esercita "pagando", perché consiste in un'astensione dalla paga e dal servizio, per cui quando un lavoratore aderisce allo sciopero, perde il corrispettivo salariale.**

- ▶ **Portiamo, quindi, la nostra riflessione sulla Commissione di Garanzia, istituita in seno alle disposizioni legislative sullo sciopero, quale strumento di vigilanza sull'esercizio di un diritto essenziale, contemperato con gli altri diritti, previsti dalla Costituzione, sulle sue funzioni e sulle possibilità di costruire percorsi di confronto costruttivo.**

## ❑ LA LEGGE 146/90 E LA COMMISSIONE DI GARANZIA: RELAZIONE STORICO GIURIDICA DI UNA ISTITUZIONE CHE MEDIA. **Avv. Ivana SECHI, Commissione di Garanzia**

- La Commissione di Garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, istituita dall'art. 12 della Legge 12 giugno 1990 n. 146 (come modificata dalla legge n. 83/2000) è una Amministrazione indipendente composta da cinque membri designati dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica tra esperti in materia di diritto costituzionale, di diritto del lavoro e di relazioni industriali e nominati con decreto del Presidente della Repubblica.
- Non possono far parte della Commissione i parlamentari e le persone che rivestono altre cariche pubbliche elettive ovvero cariche in partiti politici, in organizzazioni sindacali o in associazioni di datori di lavoro, nonché coloro che abbiano comunque con i suddetti organismi ovvero con amministrazioni od imprese di erogazione di servizi pubblici rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza.



# LA COMMISSIONE HA IL COMPITO DI:

- ▶ valutare l'idoneità delle prestazioni indispensabili, individuate negli accordi tra le parti sociali e nei codici di autoregolamentazione, a garantire il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Qualora non le giudichi idonee, sulla base di specifica motivazione, sottopone alle parti una proposta sull'insieme delle prestazioni da considerare indispensabili;
- ▶ esprimere il proprio giudizio sulle questioni interpretative o applicative dei contenuti degli accordi o codici di autoregolamentazione su richiesta congiunta delle parti o di propria iniziativa. Su richiesta congiunta delle parti interessate, la Commissione può emanare un lodo sul merito della controversia;
- ▶ invitare i soggetti che hanno proclamato lo sciopero a differire la data dell'astensione dal lavoro qualora ritenga necessario consentire l'esperimento di un tentativo di composizione della controversia;

- ▶ indicare immediatamente ai soggetti interessati eventuali violazioni delle disposizioni relative al preavviso, alla durata massima, all'esperimento delle procedure preventive di raffreddamento e di conciliazione, ai periodi di franchigia, agli intervalli minimi tra successive proclamazioni, e ad ogni altra prescrizione riguardante la fase precedente all'astensione collettiva;
- ▶ invitare i soggetti interessati al differimento dell'astensione qualora la medesima violi gli obblighi legali e/o contrattuali previsti per l'esercizio di sciopero nei servizi pubblici essenziali;
- ▶ rilevare l'eventuale concomitanza tra interruzioni o riduzioni di servizi pubblici alternativi, che interessano il medesimo bacino di utenza, per effetto di astensioni collettive proclamate dai soggetti sindacali diversi e invitare i soggetti la cui proclamazione sia stata comunicata successivamente in ordine di tempo a differire l'astensione collettiva ad altra data;

[www.cgsse.it](http://www.cgsse.it)



- ▶ segnalare all' autorità competente per la precettazione le situazioni nelle quali dallo sciopero o astensione collettiva può derivare un imminente e fondato pericolo di pregiudizio ai diritti della persona costituzionalmente tutelati;
- ▶ assumere informazioni dalle amministrazioni e dalle imprese erogatrici di servizi pubblici essenziali circa l' applicazione delle delibere sulle sanzioni dalla stessa irrogate, gli scioperi proclamati ed effettuati, le revoche, le sospensioni e i rinvii di scioperi proclamati; nei casi di conflitto di particolare rilievo nazionale, può acquisire dalle medesime amministrazioni ed imprese, e dalle altre parti interessate, i termini economici e normativi della controversia e sentire le parti interessate, per accertare le cause di insorgenza dei conflitti e degli aspetti che riguardano l' interesse degli utenti;
- ▶ rilevare i comportamenti delle amministrazioni o imprese che erogano i servizi pubblici essenziali in evidente violazione della presente legge o delle procedure previste da accordi o contratti collettivi o comportamenti illegittimi che comunque possano determinare l' insorgenza o l' aggravamento di conflitti;

- ▶ valutare il comportamento delle parti e se rileva eventuali inadempienze o violazioni degli obblighi legali o contrattuali sulle prestazioni indispensabili deliberare le sanzioni previste dall'articolo 4 della legge 146/90 come modificato dall'art. 3 l.n.83/2000 prescrivendo al datore di lavoro di applicare le sanzioni disciplinari;
- ▶ assicurare forme adeguate e tempestive di pubblicità delle proprie delibere, e richiedere la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di comunicati contenenti gli accordi o i codici di autoregolamentazione di ambito nazionale valutati idonei o le eventuali provvisorie regolamentazioni da essa deliberate in mancanza di accordi o codici idonei;

▶ *[www.cgsse.it](http://www.cgsse.it)*

- ▶ riferire ai Presidenti delle Camere, su richiesta dei medesimi o di propria iniziativa, sugli aspetti di propria competenza dei conflitti nazionali e locali relativi ai servizi pubblici essenziali, valutando la conformità della condotta tenuta dai soggetti collettivi ed individuali, dalle amministrazioni e dalle imprese, alle norme di autoregolamentazione o alle clausole sulle prestazioni indispensabili;
- ▶ trasmettere gli atti e le pronunce di propria competenza ai Presidenti delle Camere e al Governo, che ne assicura la divulgazione tramite i mezzi di informazione.

▪

▶ *[www.cgsse.it](http://www.cgsse.it)*

## **IL CONTEMPERAMENTO DEI DIRITTI: SCIOPERO E MOBILITA', Silvia MANCINI – Commissione di Garanzia**

**Il 19 maggio 2018 vengono pubblicate in Gazzetta Ufficiale le nuove regole per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali di trasporto pubblico locale.**

**Queste nuove regole nascono da un accordo, siglato tra le Organizzazioni Sindacali Nazionali del Settore e le rispettive Associazioni Datoriali, siglato in data 28 febbraio dello stesso anno.**

**Molti i contenuti innovativi, specie a tutela dell'utenza:**  
**– All'art. 4, viene accorpata una parte delle franchigie estive in un unico periodo (28 luglio – 3 settembre);**

- ▶ L'art.5 prevede che siano le parti sociali, e non più la Commissione di Garanzia, ad individuare uno specifico calendario di manifestazioni di rilevante importanza, in concomitanza delle quali non possono essere effettuati scioperi. Tale innovazione rafforza il potere decisionale delle parti sociali, nell'individuazione di date sostenibili, per i lavoratori come per l'utenza.
- ▶ In caso di sciopero, così come di revoca, le sigle sindacali sono tenute a darne informazione almeno con 10 giorni di preavviso alle aziende coinvolte, alle prefetture territorialmente competenti, all'Osservatorio costituito presso il Mit e, per la prima volta, anche alla Commissione di Garanzia. (Artt. 7 e 10)

► L'art. 8 indica l'esatta procedura, sia in termini di forma che di sostanza, per formulare un'azione di sciopero, sia la prima che quelle successive alla prima. Inoltre, si determina un periodo di tre giorni per la rarefazione soggettiva: «lo stesso soggetto può procedere ad una nuova proclamazione solo dopo tre giorni dall'effettuazione dello sciopero precedentemente indetto». Il preavviso per la proclamazione dello sciopero, infine, non può essere superiore ai 45 giorni.



- ▶ **L'art. 9 dettaglia nello specifico sull'informazione all'utenza: bisogna comunicare l'elenco delle corse, con i relativi orari, garantite durante le fasce. Sul tema, poi, con propria emanazione, la Commissione ha chiesto che vengano resi pubblici i dati relativi alle percentuali di adesione, registrate nel corso delle ultime astensioni proclamate dalle medesime sigle, per orientare l'utenza circa la probabile adesione allo sciopero da parte dei lavoratori.**

- ▶ **Indubbiamente, il grande pregio di questo accordo è che introduce una nuova struttura normativa di settore, frutto di un percorso di confronto e condivisione tra parti sociali. L'iter che porta all'assunzione di nuove regole è figlia di un percorso pattizio, che quindi coniuga lo sforzo di modernizzare le regole e renderle più confacenti alla realtà, con le esigenze delle parti sociali.**

# Conclusioni:

**esistono ricette per garantire il bilanciamento dei diritti?**

- ▶ **Il Presidente della Commissione, Giuseppe Santoro Passarelli, in occasione della Relazione dell'anno 2019 sulle attività della Commissione di Garanzia, ha indicato la possibilità di adottare una ricerca semplice, in 4 mosse:**

- ▶ 1) Promuovere la cultura della conciliazione: si è verificato che spesso manca una sensibilità adeguata alle relazioni industriali nelle aziende, per cui lo sciopero si consuma senza che ci sia stato neppure un tentativo di conciliazione; e anzi che la conciliazione stessa sia assolutamente carente in sede amministrativa, dove le convocazioni sono molto esigue rispetto al numero delle agitazioni;
- ▶ 2) Per rendere efficace il sistema negoziale di regolazione del conflitto si deve poter contare sulla solidità e sulla tenuta del sistema di contrattazione collettiva, per cui la stessa Commissione ha lanciato un appello a tutte le Istituzioni perché sia salda la contrattazione collettiva ed i contratti siano rinnovati in tempi giusti, senza il ricorso al dumping contrattuale;

- ▶ 3) Considerare necessaria la verifica della rappresentanza sindacale, che agli occhi della Commissione “rimane esigenza rilevante”;
- ▶
- ▶ 4) Proporre un restyling completo alla evoluzione della legge, che ha vissuto un unico momento di messa a fuoco nel corso del 2000, dove si conceda un rafforzamento della Commissione nella fase di composizione del conflitto.

- ▶ **Sicuramente grandi sfide ci attendono: un campo di battaglia antico con regole di ingaggio nuove, al quale dobbiamo approcciare con preparazione e competenza, pronti a dimostrare, ancora una volta, la nostra capacità di ripensare noi stessi nelle tempeste della modernità, mai dimenticando le nostre radici più profonde ancorate nel sociale e che il nostro mondo, la nostra dignità, poggia sul mondo dei lavoratori.**



▶ **Grazie per la vostra  
attenzione!**